



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4191 del 2022, proposto da Lipu Odv – Lega Italiana Protezione Uccelli, Wwf Italia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, non costituito in giudizio;

per l'annullamento PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, ANCHE URGENTE, DEL SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

a) Delibera della Giunta Regionale n. 459 del 01.09.2022 - DGR 377/2022, recante "Art. 24, comma 1 l.r. 26 e ss. mm. ii. approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2022/2023. – modifiche", pubblicata in BURC n. 74 del 5.9.2022;

a.1) dell'Allegato alla deliberazione impugnata sub a);

b) Delibera della Giunta Regionale n. 377 del 13/07/2022, recante "ART. 24,

COMMA 1 L.R. 26 E SS. MM. II. APPROVAZIONE CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER L'ANNATA VENATORIA 2022/2023”;

b.1) Allegato 1 alla deliberazione impugnata sub b), confermato dalla deliberazione impugnata sub a), recante “CALENDARIO PER L'ANNATA VENATORIA 2022-2023 - REGIONE CAMPANIA” nella parte in cui:

b.1.1), al paragrafo “richiami”, consente l'uso quali richiami vivi di esemplari di germano reale e piccione;

b.1.2) al paragrafo “apertura”, consente il prelievo dei turdidi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) fino alla data del 19 gennaio 2023, consente il prelievo di anatidi, rallidi e limicoli fino alla data del 30 gennaio 2023, consente il prelievo per ulteriori tre giorni fissi individuati nel 25, 29, 30 gennaio 2023 delle specie Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione e Mestolone e, infine, consente il prelievo della Beccaccia fino al 19 gennaio 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e notificata via PEC in data odierna ;

Rilevato che, in ragione delle divise carenze procedurali, nonché della evidente contraddittorietà con il precedente provvedimento del 13 luglio 2022, si presenta favorevolmente valutabile il pregiudizio lamentato, e corredato dai caratteri di estrema gravità e urgenza consistenti nella concreta ed imminente esposizione a pericolo delle specie faunistiche prima dei termini naturali fissati nel calendario venatorio originario;

Considerato che il pregiudizio di estrema gravità ed urgenza è ravvisabile sicuramente nei limiti della domanda di misure monocratiche , afferente alla impugnativa dell'atto di modifica del calendario venatorio, DGR n. 459 del 1.9.2022, in riferimento all' allegato relativo alla anticipazione della data di apertura della stagione venatoria per le specie ivi indicate (al 18 settembre per le

specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Beccaccino e Frullino e al 21 settembre per le specie Fagiano e Quaglia);

Considerato che la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, in riferimento alla data di notifica del ricorso, può essere fissata al 11 ottobre 2022;

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 11 ottobre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 15 settembre 2022.

Il Presidente
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO